



ALL. SU B.P.



TRIBUNALE DI NAPOLI

VII SEZIONE CIVILE

R.G. P.U. 417/2023

Il Giudice

Letto il ricorso depositato in data 26 luglio 2023 ed assegnato allo scrivente magistrato in data 3 agosto 2023 nell'interesse di Salvatore De Vito, [REDACTED], [REDACTED], elettivamente domiciliato in questo procedimento in Napoli alla [REDACTED]

rilevato che il ricorrente avanza la richiesta di omologazione di un piano del consumatore da esso predisposto, ai sensi degli artt. 67 ss. c.c.i.i.;

vista l'allegata relazione redatta dall'organismo di composizione della crisi e depositata nel fascicolo telematico d'ufficio, in conformità all'art. 68 II co c.c.i.i.;

rilevato che la debitoria complessiva del ricorrente è pari ad euro 205.601,51 (relazione, p. 8) e che nel piano è previsto il pagamento integrale delle spese prededucibili della procedura nonché dei diritti di credito di natura privilegiata;

rilevato che nel medesimo piano, che si articola per 95 mensilità (cfr. ricorso, pp. 13 ss.), è previsto il pagamento dei creditori chirografari per la misura del 20,55% dei rispettivi crediti, sulla base di una provvista complessivamente pari a 57.000,00 euro (e con rate mensili quindi pari a 600,00 euro);

rilevato che il ricorrente è titolare di quote modeste di diritti reali in ordine a beni immobili, la cui liquidazione è considerata anti-economica e quindi esclusa dal piano, ed esaminata la sua complessiva situazione patrimoniale e reddituale;

letto, in ordine allo svolgimento del procedimento, l'art. 70 c.c.i.i.;

considerato che nella relazione particolareggiata redatta dal gestore della crisi è segnalata la presenza di due procedure esecutive di natura mobiliare a carico del ricorrente, una delle quali (Tribunale di Napoli, r.g. 1604/19) già estinta ed un'altra (Tribunale di Napoli, r.g. 11831/2018) già definita con ordinanza di assegnazione delle somme;



rilevato pertanto che non emerge, allo stato, che tali procedure esecutive possano pregiudicare la fattibilità del piano (art. 70 co. IV c.c.i.i.) e che eventualmente nel proseguo del procedimento il ricorrente meglio preciserà la richiesta, genericamente formulata nel ricorso, di sospensione delle procedure esecutive pendenti nei suoi confronti;

P.Q.M.

- 1) Dispone che la proposta ed il piano siano pubblicati sul sito web del Tribunale di Napoli;
- 2) Dispone che l'Organismo di composizione della crisi dia, entro trenta giorni, comunicazione della proposta e del piano a tutti i creditori, informandoli della facoltà di presentare osservazioni entro i successivi venti giorni;
- 3) Dispone che nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'art. 70 co. III c.c.i.i. l'Organismo di composizione della crisi relazioni in merito.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Napoli, 14 settembre 2023

Il Giudice
dott. Edmondo Cacace

U > 2° dispone la fullery

Napoli, 26/10/2023

de J

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Garzo

TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE DI GIURISPRUDENZA CIVILE - CAUSA N. 107/2023/RG - PRESIDENTE TRIBUNALE DOTT.SSA ELISABETTA GARZO

